

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III (già IV-bis)

R.G. 80408/2017-1

Il G.E.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.11.2017, osserva quanto segue.

Equitalia S.R. Spa (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) agisce esecutivamente, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~, onde pervenire alla riscossione di un credito di oltre € 1.100.000,00 derivante dal mancato pagamento di numerosissime cartelle di pagamento.

Deduce il vizio di notifica del pignoramento (perché inviato mediante un servizio postale privato diverso da Poste Italiane S.p.a.), nonché numerosi altri vizi attinenti alla svolta attività esecutiva.

La domanda di parte opponente appare riconducibile nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., attenendo al difetto di fermo degli atti presupposti al pignoramento, e deve ritenersi tempestivo, perché proposto entro venti giorni dalla conoscenza effettiva del pignoramento da parte dell'opponente.

La domanda di sospensione può essere accolta per un assorbente motivo: deve osservarsi come parte procedente abbia provveduto alla notifica del pignoramento avvalendosi di un servizio non offerto da Poste Italiane, quale fornitore del servizio universale.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di qualificare come del tutto inesistente la notifica di un atto processuale effettuata da un soggetto diverso da Poste Italiane (Cass. 27021/2014), sicché pur tenendo conto delle peculiarità dell'atto di pignoramento posto in essere dall'agente della riscossione, non pare sussistano motivi per discostarsi da un tale orientamento dei giudici di legittimità.

Deve infatti precisarsi come la recente giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare come l'atto di pignoramento reso ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73 sia comunque inquadrabile come atto processuale e non, invece, come atto amministrativo (Cass. 26519 del 2017).

Diverse considerazioni dovrebbero invece svolgersi con riguardo alle notifiche effettuate successivamente al 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 che ha del tutto liberalizzato il servizio di notifica, anche in tema di atti processuali.

Deve conclusivamente accogliersi la proposta istanza di sospensione, apparendo tuttavia giustificata la compensazione delle spese della presente fase, in considerazione delle questioni sottoposte all'esame del giudicante, non prive di profili controversi e di novità.

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione.

Assegna alle parti termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente.

Spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 15.12.2017.

Il G.E.

dr. Giuseppe Lauropoli